

Codice DB0710

D.D. 13 marzo 2014, n. 120

Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di SAN MICHELE MONDOVI' (CN) e VICOFORTE (CN), necessari per costruzione nuovo metanodotto "Allacciamento Duffenergy Piemonte S.r.l. - DN 200 (8") - 75 bar". Pagamento diretto delle indennita' accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche, in data 08.04.2009, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i., del nuovo metanodotto "Allacciamento Duffenergy Piemonte S.r.l. - DN 200 (8") – 75 bar", ubicato nei Comuni di SAN MICHELE MONDOVI' (CN) e VICOFORTE (CN), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 600 in data 16.12.2009 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche - ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 08.07.2009 ed in data 16.09.2009 a Torino presso gli uffici del predetto Settore), che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 08.04.2009, integrato con la documentazione allegata alla nota SNAM n. 1148 in data 10.07.2009 ;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera b) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga, rispettivamente, ml. 13,50 per parte dall'asse della tubazione posata senza protezioni e ml. 6,00 nel caso di tubazione posata con protezioni, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica ;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato comprensivo delle predette integrazioni.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 25.02.2010 al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, al fine di avviare i lavori previsti nel citato progetto definitivo (per la cui realizzazione è indispensabile disporre urgentemente degli immobili interessati), in quanto, l'esercizio del nuovo metanodotto, assicurerà agli utenti il trasporto in condizioni di sicurezza e la fornitura dei quantitativi di gas naturale alla richiedente utenza industriale per l'alimentazione del proprio impianto, nonché per garantire ulteriori eventuali espansioni del mercato locale del gas.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore tratteggiato rosso e con il colore giallo le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 11.05.2010, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di VICOFORTE (CN) dal 12.05.2011 al 31.05.2010.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, il Signor OMERO Luigi – proprietario di alcuni terreni interessati dall'opera di che trattasi, con nota in data 10.05.2010, inviata a questa Struttura nonché a SNAM Rete Gas S.p.A., ha presentato osservazioni scritte riguardo alla legittimità della procedura di occupazione ed asservimento coattivo.

Visto il proprio Provvedimento n. 531 in data 23.06.2010, con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dalla Ditta sopraccitata ed è stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nei Comuni di SAN MICHELE MONDOVI' (CN) e VICOFORTE (CN), necessari alla costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 531/2010, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo alcuni proprietari degli immobili interessati hanno accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 531/2010.

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle seguenti Ditte concordatarie, proprietarie dei sotto elencati terreni interessati dall’opera di cui all’oggetto:

1. Comune di VICOFORTE (CN) - N.C.T. – Foglio n. 16 - mappale n. 126 - indennità accettate di occupazione temporanea e di asservimento per complessivi € 1.622,55 – proprietari – intestatari:

- BLENGINI Roberto;
- CAGNAZZI Anna Maria;
- VALPREDA Maria Grazia.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento accettate dagli aventi diritto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 3 e dell’art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto a favore delle Ditte concordatarie indicate in premessa, delle somme accettate a titolo definitivo e corrispondenti alle indennità di occupazione temporanea ed asservimento relative agli immobili interessati dal nuovo metanodotto di cui all’ oggetto, così come meglio individuati e descritti in premessa.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Regionale.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E’ possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta